

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA ORALE**

**LOSURDO.** — *Ai Ministri dell'ambiente e della sanità.* — Per sapere — premesso che:

è stata stipulata una convenzione tra il comune di Corteolona e la srl Fertilvita per il periodo di validità 1° gennaio 1994-31 dicembre 1998 rinnovata nel dicembre 1998 per ben dieci anni. In tale convenzione è previsto un impianto di incenerimento con recupero del calore di combustione;

l'impianto suddetto verrebbe costruito in adiacenza ad altre strutture già esistenti e precisamente ad un impianto di trattamento per fanghi industriali e di depuratori di 160.000 tonnellate annue, ad un impianto di trattamento di rifiuti solidi urbani, ad una discarica dei biocubi, ad impianto di compostaggio del verde;

il previsto nuovo impianto di incenerimento, sia pure tecnologicamente avanzato, e con emissione di diossina ed altre sostanze nocive ed inquinanti nei limiti di legge non può non esporre a rischio ambiente e popolazione per i seguenti motivi:

a) rischi imponderabili derivanti da una scarsa educazione alla raccolta differenziata che immette nel rifiuto domestico sostanze tossiche non controllabili quali pile, solventi, acqua ragia, che potrebbero far diminuire la efficacia dei filtri;

b) inversione termica dovuta al quasi nullo movimento d'aria in zona situata al centro della Pianura padana e quindi con inevitabile accumulo e ricaduta sul terreno delle sostanze tossiche emesse dall'inceneritore dell'impianto di cui sopra e degli altri impianti già in funzione nella zona;

c) la enorme concentrazione in un'area ridottissima di un intenso ed intollerabile traffico di *camions* da e per gli impianti sopra indicati che viene calcolato, con stima prudente, in circa 50.000 mezzi

pesanti annui che vanno ad aggiungersi alle altre migliaia di *camions* che servono altri stabilimenti della zona;

d) a pochi chilometri di distanza e precisamente a Castiraga Vidargo in provincia di Lodi è in costruzione una centrale termoelettrica che viene disinvoltamente definita un « catalizzatore dell'attuale centrale » e quindi aggiuntiva ad altra centrale elettrica che già immette nell'aria notevoli quantità di fumi poco salutari. Si corre il rischio, cioè, nello spazio di pochi chilometri di una abnorme concentrazione di impianti di smaltimento rifiuti nel complesso inquinanti anche laddove viene adottata la tecnologia più avanzata, per i motivi oggettivi ed ambientali sopra illustrati;

e) a poche centinaia di metri dal progettato inceneritore di Corteolona e dal complesso degli impianti ivi già funzionanti vi è uno stabilimento della Galbani per la lavorazione del latte con le conseguenze facilmente prevedibili considerata la logica del massimo profitto delle scelte produttive delle grandi multinazionali nel caso si verificassero episodi di inquinamento. Inoltre, il costruendo impianto di incenerimento di Corteolona è situato a pochi chilometri dalla zona di San Colombano al Lambro ove si producono pregiati vini a denominazione di origine controllata;

tale autentico assedio della Bassa Pavese da parte di impianti di smaltimento rifiuti di vario genere e di centrali termoelettriche (a Corteolona, Castiraga, Giusago) crea allarme tra la popolazione, ed ha prodotto la costituzione di numerosi comitati di cittadini impegnati ad operare pressioni sugli amministratori locali perché mettano in atto una maggiore vigilanza sugli impianti già progettati e su quelli in costruzioni e da costruire. Negli ultimi tempi numerosi sindaci della zona hanno dovuto emettere delibere di divieto dell'uso dell'acqua potabile nelle zone servite da pozzi a seguito dell'accertato inquinamento delle falde acquifere della zona e comunque stanno mobilitandosi ritenendo fondato l'allarme dei cittadini —:

quali misure urgenti intendano adottare per la Bassa Pavese soprattutto con

riferimento alla pronuncia sulla compatibilità ambientale dei nuovi impianti in progettazione e in costruzione nella zona ed alla adozione di opportune misure di prevenzione e controllo in una delle zone più inquinate del Paese. (3-03277)

SBARBATI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

il professor Vincenzo De Simone è docente di educazione fisica di ruolo in servizio presso la scuola media statale « A. Roncalli » di Gragnano (Napoli);

nell'anno scolastico 1998/1999, precisamente dal 18 settembre 1998, gli sono stati assegnati i corsi scolastici A/B/C pari a nove classi presso cui è deputato a svolgere le diciotto ore settimanali di insegnamento di educazione fisica;

dal 18 settembre 1998 al 23 novembre 1998 ha svolto regolarmente l'insegnamento di ore due di educazione fisica settimanali presso la classe prima sezione C composta da venti alunni normodotati più uno portatore di *handicap* e dal 24 novembre 1998, data di attuazione della sperimentazione di cui a margine, non è più deputato a svolgere l'insegnamento di due ore di educazione fisica nell'intera classe (prima sezione C) e probabilmente non sarà neanche deputato a valutarla interamente a fine del primo quadrimestre;

dal 24 novembre 1998 è avviata nella scuola media statale « A. Roncalli » di Gragnano (Napoli) una sperimentazione a classi aperte, proposta del dirigente scolastico in sede di collegio dei docenti ed approvata a maggioranza, ove operano soltanto i docenti di materie letterarie, scienze matematiche, educazione tecnica, educazione fisica;

in sede di discussione sono state ampiamente rappresentate le perplessità in merito all'attuazione della predetta sperimentazione;

le classi coinvolte nella sperimentazione sono le prime sezioni C/D/I con la presenza di un portatore in ognuna di essa sin dall'inizio dell'anno scolastico 1998/1999 con il beneficio del relativo sostegno;

al professor Vincenzo De Simone è stata affidata una (classe - gruppo) composta da alunni delle prime sezioni C (11 alunni) /D (8 alunni + 1 alunno portatore) /I (12 alunni + 1 portatore) dalla denominazione « gruppo uno » (abbreviato G1) per un totale di 33 alunni di cui trentuno alunni normodotati più due portatori di *handicap*, presso cui espletare l'insegnamento di 2 ore di educazione fisica settimanali nell'ambito della sperimentazione;

per il normale insegnamento delle lezioni per l'anno scolastico 1998/1999 è stata rispettata l'applicazione della normativa riguardante la formazione delle classi con la presenza di alunni in situazione di *handicap* per cui la prima classe sezione C risulta composta da 20 alunni normodotati più un alunno portatore col relativo docente di sostegno; la prima sezione D da 23 alunni normodotati più un alunno portatore col relativo docente di sostegno e la prima sezione I da 21 alunni normodotati più un alunno portatore col relativo docente di sostegno;

per la sperimentazione a classi aperte, in vigore dal 24 novembre 1998, non è stata rispettata la normativa riguardante la formazione della classe di 20 alunni più un alunno portatore. Infatti, sono state formate (classi - gruppo) da 31 alunni normodotati più due alunni portatori con un solo docente di sostegno per l'espletamento della disciplina dell'educazione fisica ed anche per le altre materie;

gli alunni in situazione di *handicap* seguiti dal docente con titolare di sostegno abbisognerebbe, per le loro particolari patologie, di un contesto scolastico non eccessivamente numeroso per poter recuperare in maniera idonea un insegnamento particolarmente e validamente mirato a soddisfare le loro peculiari condizioni ed esigenze psicomotorie, nell'ottica di un gio-

vamento efficace ed adeguato alla loro possibile crescita psicofisica globale —:

se non intenda intervenire per ripristinare il rispetto della normativa che regola la formazione delle classi e il rapporto tra alunni portatori di *handicap* e alunni normodotati per classe, al fine di non vanificare il processo di integrazione, e dato che la sperimentazione non può essere svolta disattendendo la normativa vigente. (3-03278)

**VOLONTÈ, TASSONE, ANGELONI e DI NARDO.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

sono state annunciate notifiche di quasi 5 milioni di cartelle esattoriali, relative ai controlli effettuati sui modelli di dichiarazione dell'anno di imposta 1992;

gli interpellanti richiamano l'attenzione del Governo sulle dichiarate intenzioni di non far luogo a sanzioni per irregolarità soltanto formali che non hanno procurato nessuna minore imposta, considerato che, come più volte fatto presente, il modello 740 di dichiarazione dei redditi dell'anno di imposta 1992, definito « lunare », era esso stesso la causa unica degli errori effettuati per la compilazione della dichiarazione e, inoltre, all'epoca i Caf non erano ancora ben attrezzati per assistere i contribuenti nella compilazione delle dichiarazioni;

gli interpellanti rilevano che le iscrizioni a ruolo conseguenti alla dichiarazione del 1992, risultano del 50 per cento superiore alla media delle annualità precedenti. Quest'ultimo dato è una conferma indiretta della poca chiarezza del modello di dichiarazione e delle istruzioni per la compilazione —:

se le cartelle di cui in premessa siano riferite al recupero di imposte non dichiarate o solo al recupero di sanzioni per irregolarità formali, risultanti dalle dette dichiarazioni. (3-03279)

**COLA.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

con decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134, l'Ente autonomo Teatro San Carlo si è trasformato in fondazione « Teatro San Carlo »;

tale provvedimento offre la possibilità di derogare alla normativa 23 dicembre 1992 che vietava assunzioni di personale a tempo indeterminato;

contestualmente, con decreto ministeriale del 22 aprile 1998, il Ministro interrogato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ha fissato in 434 unità l'organico funzionale del teatro San Carlo;

attualmente, il personale del teatro è composto di sole 228 unità e la recente decisione del consiglio di amministrazione di assumere altre 68 persone non colmerebbe il vuoto di organico esistente;

l'Ente usufruisce di un contributo statale (Fondo unico dello spettacolo — Fus) parametrato all'organico funzionale di cui al richiamato decreto ministeriale, cioè 434 unità;

negli ultimi anni, sono state di fatto smantellate la sartoria, la scenografia, la falegnameria e l'attrezzatura, attività che costituivano esempio di professionalità apprezzato in tutto il mondo lirico;

lo smantellamento di tali attività, oltre a creare gravi disagi e dispendio di energie nella preparazione degli spettacoli, ha provocato enormi danni, non solo a livello occupazionale, ma anche perché, di fatto, sono state soppresse delle vere e proprie scuole nei singoli settori;

per alcune rappresentazioni è necessario ricorrere ad assunzioni temporanee di artisti con contratto a termine, con comprensibili disagi per le naturali difficoltà di affiatamento;

pur essendo pacifico che il teatro San Carlo è il più importante teatro nazionale, unitamente a La Scala di Milano, ed uno

dei più noti al mondo, lo stesso è collocato solo al nono posto, con riferimento ai contributi statali erogati;

tale obiettiva situazione di precarietà, per la necessità di ricorrere a contratti a termine, è destinata, se perdurante, ad influire sulla programmazione artistica e sulla qualità delle opere rappresentate, tant'è che è già in atto un calo degli abbonamenti per la stagione in corso;

appare indilazionabile un intervento immediato per salvaguardare una struttura che costituisce, o almeno costituiva, uno dei fiori all'occhiello della città di Napoli —:

quali iniziative si intendano immediatamente assumere e quali provvedimenti adottare per rimuovere le cause della crisi in atto del teatro San Carlo di Napoli;

se, in particolare, non si debba provvedere in brevi tempi alla piena copertura dell'organico;

se non sia opportuno ricreare le condizioni per il ripristino delle insostituibili attività artigianali grazie anche alle quali le rappresentazioni del teatro partenopeo erano considerate come esempio da seguire in tutto il mondo lirico internazionale. (3-03280)

**ANGHINONI.** — *Al Ministro per le politiche agricole.* — Per sapere — premesso che:

alcuni quotidiani hanno riportato la notizia che un esemplare di lupo alpino è stato ucciso da uno spalatore meccanico nel versante alpino svizzero, nelle vicinanze del valico del Sempione, e circa un mese fa un altro esemplare sia stato abbattuto da un cacciatore nella Valle del Conches;

si è ritenuto che questa particolare specie di lupo fosse estinta da diverso tempo in Italia visto che si erano perse le sue tracce già da diversi anni, in relazione alla caccia selvaggia e incontrollata che ha dovuto subire;

la salvaguardia di questa specie deve rappresentare per il ministero per le po-

litiche agricole un obiettivo prioritario nel tentativo di ripopolare il lupo nelle nostre montagne;

sembra necessario salvaguardare anche gli abitanti delle zone montane e soprattutto gli animali, quali capre e pecore che rappresentano un'importante fonte di reddito, dagli attacchi di questo animale. Già nel passato si sono verificate delle vere e proprie decimazioni di greggi a causa della sua aggressività —:

se realmente gli animali sopra menzionati siano dei lupi selvatici di razza alpina;

quali mezzi e quali azioni intenda adottare per la protezione e il ripopolamento dell'animale nelle zone in cui era presente in passato;

se non intenda far effettuare degli studi per capire se dopo diversi anni questi animali hanno modificato le loro abitudini e le loro esigenze, permettendo così di capire se le zone in cui si era sviluppato sono ancora ottimali o sono cambiate;

quali interventi intenda adottare per risarcire totalmente o parzialmente gli allevatori che hanno perso dei capi di bestiame a causa degli attacchi da parte dei lupi. (3-03281)

**TASSONE.** — *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere:

se il Coni risponda ad una disciplina giuridica pubblicistica o privatistica;

se le sue decisioni siano sottoposte al vincolo della legge, comprese quelle che riguardano la disciplina del proprio personale dipendente;

se risponda al vero che la Giunta esecutiva del Coni, nella riunione del 12 ottobre 1998, ha adottato una deliberazione concernente l'aumento dell'indennità di funzione quota « A » dei dirigenti generali dell'ente, elevandola da lire 21 milioni annui a lire 36 milioni con un aumento pertanto di lire 15 milioni (circa il 70 per cento) annui per ogni dirigente generale;

compiendo quindi una gravissima violazione di legge, considerato che ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 29 del 1993, nel testo modificato dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 80 del 1997, è disposto che il trattamento economico fondamentale e accessorio, dei dirigenti « incaricati di uffici dirigenziali generali », è stabilito con contratto individuale e non pertanto con provvedimento amministrativo interno;

quali siano i fatti intervenuti correlati alle funzioni dirigenziali generali che giustificano tale sostanzioso aumento.

(3-03282)

COLA. — *Ai Ministri dell'interno e dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

il 2 maggio 1997, con pedissequo provvedimento del Consiglio dei ministri, il prefetto di Napoli veniva delegato all'apertura di una discarica nell'area di proprietà della società Sari di Terzigno, ubicata nel territorio del Parco nazionale del Vesuvio;

tale grave decisione, si fondava sul decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1995 nel quale, infatti, veniva prevista la possibilità di aprire discariche di rifiuti solidi e urbani nella zona 2 del territorio del Parco nazionale del Vesuvio;

nel corso degli anni fino al 1998, il consiglio direttivo dell'ente Parco, il Tar Campania ed i consigli comunali di San Giuseppe Vesuviano, Boscoreale, Boscotrecase e Trecase si sono espressi, con varie ed esaustive motivazioni, contro tale grave prospettiva;

l'apertura della discarica acuirebbe i già allarmanti rischi di frane e di dissesto idrogeologico della zona; renderebbe meno agevole la tutela del patrimonio faunistico e botanico; ostacolerebbe il programma di risanamento della zona che potrà essere realizzato attraverso l'abbattimento dei manufatti costruiti abusivamente, l'intensificazione della lotta al bracconaggio e l'attività di prevenzione degli incendi boschivi; determinerebbe, altresì, una condi-

zione di degrado che potrebbe coinvolgere i vicini centri di Pompei, Boscoreale, Boscotrecase, Trecase, noti per il rilevante interesse archeologico;

tale sciagurata prospettiva impedirebbe il raggiungimento delle finalità che hanno determinato l'istituzione dell'ente Parco Vesuvio e cioè la tutela di una natura incomparabile da preservare e da far apprezzare con iniziative imprenditoriali turistiche, peraltro già avviate;

va considerato altresì, che la regione Campania ha già avviato le procedure della gara per la costruzione di un termodistruttore;

la discarica in oggetto dovrebbe raccogliere i rifiuti solidi urbani di circa settanta comuni con una popolazione complessiva di circa un milione cinquecentomila utenti;

con dubbia responsabilità, in circa tre anni non sono state individuate, pur in presenza di validi suggerimenti, aree alternative;

molti deputati hanno promosso iniziative presso le autorità interessate tendenti a scongiurare l'apertura della discarica —:

quali iniziative si intendano adottare in brevissimi tempi affinché sia evitato il rischio dell'apertura della discarica di cui in premessa. (3-03283)

VOLONTÈ. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 10 del decreto legislativo n. 241 del 1997 prevede un sistema unificato di dichiarazione e di riscossione dei tributi e dei contributi previdenziali mediante la Tesoreria dello Stato;

l'autonomia gestionale e normativa delle Casse privatizzate è sancita dal decreto legislativo n. 509 del 1994;

il « Modello unico » conterrebbe al suo interno una sezione riferita alla determinazione dei contributi previdenziali dovuti alle Casse dei liberi professionisti ed

alla autoliquidazione dei contributi stessi, senza tenere conto delle loro specifiche normative —:

se non ritenga il tentativo di inserire nel « Modello unico » le casse privatizzate il presupposto per un ritorno al sistema delle predette Casse;

se non ritenga che la riscossione da parte dello Stato dei contributi delle Casse private (che sono fondazioni e associazioni di diritto privato) contrasti palesemente con i principi di ordine costituzionale e con l'autonomia conferita alle Casse dal decreto legislativo n. 509 del 1994, privandole della certezza del gettito delle entrate e mettendo, con ciò, in pericolo i loro equilibri finanziari e la loro stessa esistenza. (3-03284)

**TASSONE e VOLONTÈ.** — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

gli uffici finanziari di Como hanno recentemente notificato a cittadini campionesi avvisi di accertamento per maggiori imposte dirette in quanto « ... da certificazione del comune di Campione d'Italia ella risulta iscritta all'Aire di detto comune, ma residente all'estero, pertanto non può beneficiare, ai sensi dell'articolo 132 del Tuir, del cambio convenzionale per la trasformazione in lire italiane dei redditi prodotti in franchi svizzeri, né ha diritto alle detrazioni d'imposta previste dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973 »;

l'articolo 132 del Tuir dispone che « ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia, i redditi prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune, sono computabili in lire italiane, in deroga alle disposizioni dell'articolo 9, sulla base di un tasso di cambio stabilito di triennio in triennio dal Ministero delle finanze, tenuto conto del tasso ufficiale di cambio Italia-Svizzera e del rapporto fra l'indice dei prezzi al consumo in Italia e l'analogo indice in Svizzera »;

il comma 2 dello stesso articolo recita: « il debito di imposta è assolto in valuta svizzera per un ammontare determinato applicando all'importo in lire italiane, dovuto per l'imposta, il tasso di cambio di cui al comma 1; dai soggetti che producono anche redditi in lire italiane, l'ulteriore debito di imposta è assolto in lire »;

da ultimo, il terzo comma dell'articolo 132 esplicita che: « l'iscrizione nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia può essere richiesta soltanto da coloro che hanno effettivamente stabilito la loro dimora abituale nel comune »;

il comune di Campione d'Italia, pur trovandosi in territorio italiano è geograficamente inglobato nella Confederazione elvetica, e, in virtù di questa sua particolarità, gode di un trattamento fiscale speciale;

l'assoluta ed immodificabile limitatezza del territorio comunale di Campione d'Italia non consente, per la penuria di abitazioni, il reperimento in luogo di una qualsiasi dimora, tant'è che esiste un accordo stipulato e sottoscritto tra Campione d'Italia, la Confederazione elvetica ed il Canton Ticino, in virtù del quale lo stesso Cantone ha concesso un certo numero di dimore a cittadini campionesi che non riescono a trovare una sistemazione abitativa entro il perimetro del territorio comunale;

se non concordi sul fatto che si tratti di un trasferimento permanente all'estero di cittadini italiani, e non, invece, di soggetti che esercitano attività lavorativa dipendente nell'ambito del comune di Campione regolarmente iscritti nei registri anagrafici dello stesso;

se non ritenga illegittimi gli accertamenti per maggiori redditi imponibili fiscali conteggiati applicando ragioni di scambio diverse da quelle convenzionali e se non ritenga opportuno che l'ufficio delle imposte di Como provveda, in autotutela, come dispone il decreto ministeriale 11 febbraio 1997, alla revoca del provvedimento stanti gli evidenti errori di calcolo e del presupposto dell'imposta. (3-03285)